

## REGOLAMENTO (CE) N. 3027/94 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1994

**che modifica il regolamento (CE) n. 1559/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità d'applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità d'applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania dall'altra<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2394/94<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione, nel settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità, da una parte e la Bulgaria e la Romania, dall'altra;

considerando che il regolamento (CE) n. 1559/94 ha previsto che gli operatori che desiderino accedere a tale regime devono aver esercitato una data attività minima nel settore dell'importazione o dell'esportazione sia nel 1992 che nel 1993; che è opportuno adattare tale disposizione prendendo in considerazione i due anni precedenti la presentazione della domanda di titoli;

considerando che in base all'esperienza risulta che, per permettere che i contingenti siano utilizzati fin dall'inizio di ogni periodo anziché a partire dalla fine del primo mese di ciascun periodo, come avviene attualmente, è necessario anticipare di un mese il periodo per la presentazione delle domande di titolo;

considerando che è opportuno che tali disposizioni entrino in vigore quanto prima, benché alcune delle

misure previste non possano essere applicate immediatamente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1559/94 è modificato come segue:

1. all'articolo 3 il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di dimostrare con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri di aver importato ed esportato almeno 25 tonnellate (peso del prodotto) per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 e 5 tonnellate (equivalente uova in guscio) nel caso dei prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2783/75 del Consiglio<sup>(1)</sup> per ciascuno dei due anni solari che precedono l'anno di presentazione delle domande di titolo. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono tali prodotti al consumatore finale.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104. »;

2. all'articolo 4, paragrafo 1, il testo è sostituito dal seguente:

« 1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni del mese precedente ciascuno dei periodi definiti all'articolo 2. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Tuttavia, il punto 2 dell'articolo 1 si applica a partire dal 1° marzo 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 256 del 4. 10. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---